




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2994

Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione

(Modifiche della Commissione)

N. 56 – 13 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2994

Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione

(Modifiche della Commissione)

N. 56 – 13 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2994

Titolo breve: **Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Coscia

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla VII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLO 2, COMMI 3 - 5	- 4 -
OFFERTA FORMATIVA.....	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMI 6 - 10	- 4 -
FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMA 16	- 6 -
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, DELLA MUSICA E DELL'EDUCAZIONE MOTORIA	- 6 -
ARTICOLO 2, COMMA 18	- 7 -
ATTIVITÀ NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA	- 7 -
ARTICOLO 2, COMMI 19 E 20	- 7 -
INSEGNAMENTO PER DISABILI E PER ADULTI.....	- 7 -
ARTICOLO 2, COMMA 22	- 8 -
FONDO PER LE AFAM.....	- 8 -
ARTICOLO 3	- 8 -
PERCORSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI	- 8 -
ARTICOLO 4, COMMA 8	- 9 -
REGISTRO NAZIONALE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	- 9 -
ARTICOLO 4, COMMA 10	- 9 -
CONCORSO DELLE REGIONI NELLA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DEL SECONDO CICLO DI STUDI	- 9 -
ARTICOLO 6, COMMI 1 - 9	- 10 -
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI	- 10 -
ARTICOLO 8, COMMA 4	- 12 -
ASSEGNAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA.....	- 12 -
ARTICOLO 9, COMMA 4	- 15 -
STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.....	- 15 -
ARTICOLO 9, COMMA 6	- 16 -
SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI	- 16 -
ARTICOLO 9, COMMA 7	- 17 -
FONDO UNICO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	- 17 -
ARTICOLO 9, COMMI 8 - 12	- 17 -
IMMISSIONE IN RUOLO DI DIRIGENTI SCOLASTICI.....	- 17 -
ARTICOLO 9, COMMA 13	- 18 -
COPERTURA DEI POSTI VACANTI DA DIRIGENTE SCOLASTICO.....	- 18 -
ARTICOLO 9, COMMA 15	- 19 -
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	- 19 -

ARTICOLO 10, COMMA 1	- 19 -
PIANO DI ASSUNZIONI	- 19 -
ARTICOLO 10, COMMI 13 - 17	- 20 -
GRADUATORIE CONCERNENTI IL PERSONALE DELLA SCUOLA	- 20 -
ARTICOLO 10, COMMA 18	- 21 -
ASSUNZIONE DEGLI IDONEI DEL CONCORSO DEL 2012	- 21 -
ARTICOLO 13	- 22 -
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE	- 22 -
ARTICOLO 15, COMMA 2	- 23 -
PERSONALE SCOLASTICO IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO	- 23 -
ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA C)	- 25 -
CINQUE PER MILLE	- 25 -
ARTICOLO 19, COMMA 1	- 26 -
DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA	- 26 -
ARTICOLO 19, COMMA 2	- 27 -
PIANO STRAORDINARIO	- 27 -
ARTICOLO 20, COMMA 1	- 27 -
SCUOLE INNOVATIVE	- 27 -
ARTICOLO 21, COMMA 1	- 28 -
COMPITI DELL'OSSERVATORIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	- 28 -
ARTICOLO 21, COMMI 15 E 16	- 28 -
MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	- 28 -
ARTICOLO 23	- 32 -
DELEGA IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	- 32 -
ARTICOLO 24, COMMI 6 E 7	- 32 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEGNAMENTO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	- 32 -
ARTICOLO 26, COMMI 2, 3 E 4.	- 33 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 33 -

PREMESSA

Il disegno di legge reca “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

La RT e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – riferiti al testo iniziale - danno conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Quest’ultima è determinata dalla compensazione degli oneri derivanti dalle norme del testo mediante l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente.

Si tratta, in misura prevalente, delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 4, della legge 190/2014)¹.

La Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento², formulando il proprio parere sul testo iniziale nella seduta del 6 maggio 2015.

La Commissione di merito (VII - Cultura) ha quindi apportato modifiche al testo, che non risultano corredate di relazione tecnica.

Nella presente Scheda sono esaminate esclusivamente le proposte emendative, approvate dalla Commissione di merito, che presentano profili di carattere finanziario.

Si segnala che nella sezione della presente Scheda dedicata ai profili di quantificazione non sono presi in esame gli emendamenti³ approvati dalla Commissione cultura e finalizzati a recepire⁴ le condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, prescritte nel parere della Commissione Bilancio sul testo iniziale. In proposito si rinvia a quanto osservato nelle parti della presente Scheda riguardanti la copertura finanziaria.

¹ Con l'articolo 1, comma 4, della legge 190/2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo "La Buona Scuola", con la dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2016.

Ulteriori mezzi di compensazione degli oneri recati dal provvedimento – nel testo iniziale - sono costituiti dalla riduzione dei seguenti Fondi (v. articolo 24, comma 3):

- Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

² Sul testo iniziale è stata predisposta la Nota di verifica n. 208 del 5 maggio 2015 (Servizio Bilancio e Servizio Commissioni).

³ Emendamenti della Relatrice 4.4000, 5.4000, 10.4001, 14.4000, 18.4000, 24.4000, 24.4001, 24.4002 e 24.4003.

⁴ Nella seduta del 9 maggio 2015 [v. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* – VII Commissione (Cultura) – pagg. 44-63].

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2, commi 3 - 5

Offerta formativa

Le norme, come modificate dalla Commissione di merito, prevedono una serie di obiettivi, nell'ambito dei quali andranno individuati quelli prioritari (comma 3).

Sono inoltre dettate disposizioni per la realizzazione di taluni degli obiettivi individuati (commi 4-5⁵).

Al riguardo, si rileva che taluni degli obiettivi introdotti dalla Commissione appaiono, in linea di principio, suscettibili di determinare maggiori spese. Peraltro, non si formulano osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione tenuto conto che la realizzazione di tali obiettivi formativi dovrà avvenire nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dei successivi commi dell'articolo 2 in esame. In proposito, appare utile acquisire una conferma dal Governo.

ARTICOLO 2, commi 6 - 10⁶

Finanziamento delle istituzioni scolastiche

L'articolo 2 del ddl., nel testo originario, dispone che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, per il raggiungimento di specifici obiettivi (commi 2 e 3).

Per l'attuazione dei predetti obiettivi le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell'offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa. L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano triennale sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il Ministero dell'istruzione verifica il rispetto degli obiettivi, conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali, nonché il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili - sempre nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente - e provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche (commi 4-7).

⁵ Emendamento 2.1023 Malpezzi e Blazina.

⁶ Emendamento 2.1037 Carocci ed Emendamento 2.2000 Relatrice.

Le norme sostituiscono integralmente i commi da 4 a 7 del testo originario, modificando la procedura volta a definire le modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche. In particolare, si dispone che:

- il Ministro dell'istruzione provveda con proprio decreto al finanziamento delle istituzioni scolastiche e alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo la procedura prevista al comma 2, dell'articolo 8 per quanto attiene alla dotazione vigente (comma 6);
- l'ufficio scolastico regionale individui la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunichi alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa (comma 7);
- per l'attuazione degli obiettivi, le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (comma 8);
- l'ufficio scolastico regionale verifichi la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmetta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica (comma 9);
- viene inoltre ridisciplinato il piano triennale dell'offerta formativa, prevedendo tra l'altro che il piano conferma il fabbisogno per i posti ATA (comma 10).

Al riguardo, si rileva che il testo individua una nuova procedura per la definizione delle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche.

In particolare, vengono ridefinite la tempistica e le fasi procedurali, rispetto al testo originario, antepoendo il finanziamento delle istituzioni scolastiche da parte del MIUR alle fasi relative alla predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa. La verifica finale della compatibilità economico-finanziaria è rimessa all'Ufficio scolastico regionale, che trasmette gli esiti di tale verifica al MIUR (comma 9).

Andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo all'idoneità di tale nuova articolazione procedurale a garantire il rispetto dei limiti finanziari per l'individuazione della dotazione organica e il finanziamento del piano dell'offerta formativa.

In merito all'introduzione del personale ATA tra i destinatari della programmazione delle attività formative e del piano triennale non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che gli strumenti di programmazione siano comunque attuati nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 2, comma 16⁷

Insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria

L'articolo 2, commi 14 e 15, del testo originario del ddl prevedono che l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria sia assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica è altresì assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

Le norme sostituiscono integralmente i commi 14 e 15 del testo originario dell'articolo in esame, prevedendo che per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria siano utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale (di cui all'art. 12, comma 4).

Al riguardo, si rileva che le modifiche in esame non specificano, a differenza di quanto precisato nel testo originario del comma 14, che l'attuazione delle disposizioni dovrà avvenire anche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, andrebbe precisato se la necessità di assicurare ai docenti abilitati per altri gradi di istruzione una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'art. 12 sia compatibile con l'autorizzazione di spesa individuata, a decorrere dal 2016, dallo stesso articolo 12, al comma 5, in relazione alle esigenze di formazione del personale interessato.

⁷ Emendamento 2.2003 della Relatrice

ARTICOLO 2, comma 18⁸

Attività nei periodi di sospensione dell'attività didattica

Le norme prevedono che nei periodi di sospensione dell'attività didattica le istituzioni scolastiche e gli enti locali, nonché le realtà associative del territorio e del terzo settore promuovano attività da svolgersi presso gli edifici scolastici.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni non sembrano configurare un obbligo diretto allo svolgimento di attività negli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Peraltro non risulta espressamente previsto che dette attività debbano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, ovvero di quelle messe a disposizione da parte dei soggetti promotori. In proposito appare quindi utile acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che l'utilizzo delle strutture scolastiche, prolungato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sembra suscettibile, in linea di principio, di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 2, commi 19 e 20⁹

Insegnamento per disabili e per adulti

Le norme introducono i commi 19 e 20 all'articolo 2 del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che:

- il Ministero dell'istruzione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della provvedimento in esame, modifichi e aggiorni il DPR 263/2012 (Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- l'insegnamento delle varie materie agli alunni e agli studenti con disabilità sia assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Al riguardo, si prende atto che le disposizioni in esame specificano che l'attuazione delle stesse dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri finanza pubblica. Ciò premesso, appare

⁸ Emendamento 2.282 Adornato e altri.

⁹ Emendamento 2.246 Simonetti e altri ed emendamento 2.3000 della Relatrice.

comunque opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo riguardo all'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame in assenza di oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2, comma 22¹⁰

Fondo per le AFAM

La norma incrementa di 7 mln. per ciascun anno dal 2015 al 2022 il Fondo per il finanziamento amministrativo a didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica e musicale.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione, ha previsto la relativa copertura a valere sul Fondo "La Buona Scuola" (articolo 26, comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata.

ARTICOLO 3

Percorso formativo degli studenti

Le modifiche apportate dalla Commissione introducono nuovi contenuti nei percorsi formativi. A tali fini è prevista la possibilità di utilizzare anche finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (comma 2)¹¹. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività in questione (comma 5)¹².

Si dispone infine l'attuazione di iniziative per l'apprendimento di tecniche di primo soccorso senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 7)¹³.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che i percorsi formativi siano comunque finanziati nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi del comma 1.

¹⁰ Emendamento 2.288 Santerini.

¹¹ Emendamento 3.27 Carocci.

¹² Emendamento 3.34 Rocchi.

¹³ Emendamento 3.24 De Rosa.

ARTICOLO 4, comma 8¹⁴

Registro nazionale alternanza scuola-lavoro

Le norme prevedono l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le camere di commercio, industria e artigianato, di un registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.

Vengono richiamate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'art.4 del DL n. 3/2015 (relative all'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese a cui vanno iscritte le PMI innovative). Tra le disposizioni richiamate non figura il comma 8 del citato art. 4, in base al quale le camere di commercio provvedono alle attività previste nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermato che le attività previste dalle disposizioni in esame possano essere svolte dalle camere di commercio – che appartengono al comparto delle p.a. ai fini dei conti europei – senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4, comma 10¹⁵

Concorso delle Regioni nella valorizzazione delle competenze degli studenti del secondo ciclo di studi

Le norme prevedono che le istituzioni formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) possano concorrere¹⁶ al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi¹⁷.

L'offerta formativa IeFP è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati¹⁸ dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di IeFP pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore i suddetti piani di intervento terranno conto, nel rispetto delle competenze spettanti alle Regioni, delle norme di cui alla presente legge.

¹⁴ Emendamento 4.55 Malpezzi.

¹⁵ Emendamento 4.3000, Relatrice e Sub. Em. 0.4.3000.100, Governo

¹⁶ Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze regionali.

¹⁷ La disposizioni in riferimento è stata introdotta dall'emendamento 4.3000 (Relatrice).

¹⁸ Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

All'attuazione di quanto disposto dalla norma in esame si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica¹⁹.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma, il concorso delle istituzioni regionali per l'istruzione e la formazione professionale (IeFP) alla valorizzazione delle competenze degli studenti del secondo ciclo possa essere sviluppato senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appare peraltro utile acquisire una valutazione del Governo, volta a confermare tale previsione di invarianza finanziaria.

Quanto al richiamo del limite della dotazione organica dell'autonomia, pur rilevando che la previsione sembrerebbe inserita a supporto dell'ipotesi di invarianza finanziaria, non appare chiaro quali siano i presupposti per il coinvolgimento dell'organico dell'autonomia, posto che le disposizioni in esame disciplinano il concorso di istituzioni formative accreditate dalle regioni alla realizzazione di percorsi di istruzione professionale. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 6, commi 1 - 9

Istituti tecnici superiori

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito²⁰, dispongono che dall'anno 2016 una quota di almeno il trenta per cento delle risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori - messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore – debba essere assegnata alle singole Fondazioni, per finalità premiali (commi 1-2).

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono emanate le linee guida per conseguire una serie di obiettivi indicati dal testo, fra i quali si segnala (comma 3):

- lo snellimento delle procedure per le prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori (anche attraverso modifiche alla composizione delle commissioni di esame);

¹⁹ La clausola di invarianza finanziaria in riferimento è stata introdotta dal Subemendamento governativo 0.4.3000.100.

²⁰ Articolo aggiuntivo 4.02 della Relatrice, approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 3 maggio 2015.

- la partecipazione dei soggetti pubblici - senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci - in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori;
- la dotazione di un patrimonio delle Fondazioni - ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto - non inferiore a euro 100.000 e comunque in grado di garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono emanate linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile (persone e merci, conduzione del mezzo navale e gestione degli apparati di bordo), al fine di unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina, anche attraverso un'integrazione delle commissioni d'esame (comma 4).

I successivi commi da 5 a 9 recano norme – in materia di qualificazione e di accesso alle professioni – che non presentano profili di carattere finanziario.

L'articolo aggiuntivo con il quale sono state introdotte le norme in esame reca una parte consequenziale volta a sopprimere l'articolo 21, comma 2, lettera *b*) (delega in materia di formazione negli istituti tecnici professionali). Si ricorda che tutte le deleghe contenute nell'articolo 21 sono corredate di una clausola di neutralità finanziaria, con la previsione che - in presenza di eventuali effetti onerosi – si debba provvedere attraverso compensazioni interne agli stessi decreti delegati ovvero attraverso l'adozione di appositi provvedimenti legislativi che stanino le risorse necessarie.

Al riguardo si osserva che, con le norme in esame, la disciplina sugli istituti tecnici superiori assume una portata autonoma al di fuori dell'articolo 23 (già articolo 21, recante la delega in materia di istruzione e formazione) nel quale era collocata con il testo iniziale. Poiché l'articolo 23 - come già ricordato - prevede un obbligo di neutralità finanziaria e ripropone a tal fine la procedura di salvaguardia dettata dalle norme di contabilità generale per le leggi di delega (articolo 17, comma 2, della legge 196/2009), andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'idoneità delle norme in esame a garantire l'invarianza finanziaria pure in assenza di un'esplicita clausola in tal senso.

Si fa riferimento, in particolare, alle norme che riservano a finalità premiali una quota del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (comma 1), nonché alle norme che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici alle Fondazioni (comma 3) e a quelle che prevedono modifiche nella composizione delle commissioni di esame (commi 3 e 4).

ARTICOLO 8, comma 4²¹

Assegnazione dell'organico dell'autonomia

Il testo iniziale dell'articolo 6 (ora articolo 8) disciplina l'organico dell'autonomia, istituito ai sensi del precedente articolo 2 e funzionale alle esigenze del Piano triennale dell'offerta formativa. In base all'articolo 6, l'organico dell'autonomia è composto dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa. La consistenza di tale organico è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili. Il rispetto del limite delle disponibilità finanziarie viene prescritto sia dal comma 2 (richiamando il limite di spesa disposto dall'articolo 24, comma 1) sia dal comma 4 (richiamando la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 2, comma 6).

L'articolo 6, comma 3, dispone che l'organico dell'autonomia è:

- ripartito dagli Uffici scolastici regionali tra i territori di competenza;
- assegnato ai ruoli territoriali;
- assegnato alle singole istituzioni scolastiche sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa.

Il medesimo comma 3, stabilisce che la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni sarà effettuata utilizzando il personale della dotazione organica dell'autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 6 stabilisce, infine, che l'organico dei posti di sostegno è individuato entro determinati limiti già previsti a legislazione vigente (legge 244/2007 e DL 104/2013).

Le norme riformulano il comma 3 (ora comma 4) e aggiungono i commi da 5 a 12, introducendo - rispetto al testo iniziale - le seguenti modifiche che presentano profili di carattere finanziario:

- per l'anno scolastico 2015-2016:
 - gli ambiti territoriali per la ripartizione dell'organico dell'autonomia²² hanno estensione provinciale;
 - l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel

²¹ Emendamento 6.3000 e subemendamento 0.6.3000.1

²² Che ai sensi del comma 1-*bis*, secondo periodo, è determinato sulla base del fabbisogno indicato nel piano triennale dell'offerta formativa ed è ripartito tra gli ambiti territoriali dall'Ufficio scolastico regionale.

limite massimo di cui al successivo articolo 26, comma 1 (comma 6, secondo periodo).

Il testo ("di cui al precedente comma 2") sembrerebbe fare riferimento al comma 3 dell'articolo in esame, in base al quale il riparto della dotazione organica tra le regioni dovrà considerare anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale, espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.

Si dispone inoltre che:

- gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, da costituire entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate - fra l'altro - alla gestione comune di funzioni amministrative (incluse le istruttorie per cessazioni dal servizio, per contributi, pensioni e TFR, per progressioni e ricostruzioni di carriera del personale scolastico) ed alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, sportive e culturali;
- gli accordi di rete individuano i criteri per l'utilizzo dei docenti nella rete, i piani di formazione del personale scolastico, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità, le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e delle attività svolte;
- il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali;
- gli ambiti territoriali²³ e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con le modifiche in esame vengono inoltre soppresse le seguenti norme presenti nel testo iniziale:

- articolo 6, comma 4 (che richiamava, a proposito dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, il limite delle risorse disponibili che il Ministero dell'istruzione è tenuto a verificare con riferimento al Piano triennale dell'offerta formativa²⁴);

²³ V. nota precedente.

²⁴ Nello specifico, il richiamo è all'articolo 2, comma 6, del testo iniziale, in base al quale spetta al Ministero dell'istruzione:

- verificare il rispetto degli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa;
- confermare le risorse destinabili alle infrastrutture materiali;
- confermare il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili.

- articolo 7, comma 4 (che viene sostanzialmente riproposto dal nuovo articolo 8, comma 3, in esame, con alcune modifiche procedurali che non presentano profili di carattere finanziario).

Si segnala, infine, che con le modifiche approvate dalla Commissione di merito al successivo articolo 9 (*cf.* comma 6) viene parzialmente riproposta una parte dell'articolo 6, comma 3, terzo periodo, del testo iniziale, non più presente nella nuova versione dell'articolo in esame. Si tratta della copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni, da effettuarsi con il personale dell'organico dell'autonomia. Nel nuovo testo approvato dalla Commissione di merito²⁵ tale regime non è vincolante (“il dirigente scolastico effettua le sostituzioni ...”), ma facoltativo (“il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni ...”). In proposito si rinvia al successivo art. 9 comma 6.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'idoneità della nuova procedura configurata dal testo, come modificato dalla Commissione di merito, ad assicurare la neutralità finanziaria già affermata dalla relazione tecnica con riferimento al testo iniziale del disegno di legge.

Si osserva in proposito che nella formulazione iniziale del testo il rispetto dei limiti delle risorse disponibili era presidiato da un espresso rinvio all'articolo 2, comma 6, che recava una procedura di verifica e di attivazione delle risorse da parte MIUR²⁶. Nel nuovo testo della Commissione di merito vincoli procedurali analoghi sono contenuti nell'art. 2, commi da 4 a 7 (individuazione della dotazione organica e finanziamento delle istituzioni scolastiche da parte del Ministro dell'istruzione con proprio decreto, “nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”; verifica, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, della compatibilità finanziaria), cui peraltro le norme in esame non fanno espresso rinvio. E' tuttora presente invece nell'articolo 8, comma 2, (determinazione dell'organico dell'autonomia con decreti del Ministro dell'istruzione) il rinvio al “limite massimo di cui all'articolo 24 (*rectius*: 26) , comma 1”.

²⁵ Emendamento 7.3000 (*nuova formulazione*): cpv. articolo 7, comma 6-bis.

²⁶ Non più richiamata in quanto era inizialmente prevista dall'articolo 2, comma 6, del testo originario, che non è stato riproposto nel testo modificato. Inoltre l'articolo 2, comma 6, era a sua volta richiamato dall'articolo 6, comma 4, che con le modifiche in esame è stato oggetto di soppressione (v. sopra).

In ordine all'equivalenza di tali procedure per garantire l'invarianza degli oneri, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alle nuove disposizioni (comma 6, secondo periodo) in base alle quali l'organico dell'autonomia comprende, per l'anno scolastico 2015/16, l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento (incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni), andrebbe confermato che tale previsione sia compatibile con il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 26, comma 1 (espressamente richiamati dal testo), che sono quantificati dalla RT originaria sulla base di specifiche ipotesi di incremento delle dotazioni organiche.

Un'ulteriore valutazione andrebbe acquisita con riferimento alla modifica apportata dalla Commissione di merito alle disposizioni già contenute all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, del testo iniziale²⁷ e ora in parte inserite all'articolo 9, comma 6, cui si rinvia.

ARTICOLO 9, comma 4²⁸

***Staff* del dirigente scolastico**

La norma riformula l'articolo 7, comma 5 (testo iniziale), stabilendo che i dirigenti scolastici possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che li coadiuvano nel supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. I docenti individuati costituiscono lo *staff* del dirigente scolastico.

La formulazione originaria stabiliva che i dirigenti scolastici individuavano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvavano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Al riguardo si rileva che la nuova formulazione prevede che un numero potenzialmente maggiore di docenti possa essere impegnato nello *staff* del dirigente scolastico. Al fine di escludere effetti finanziari negativi, appare necessario che il Governo chiarisca se tali modifiche possano determinare l'esigenza di un maggior ricorso all'istituto dell'esonero, con

²⁷ Come in precedenza detto, in ordine a tale modifica si fa riferimento all'emendamento 7.3000 *nuova formulazione* (articolo 7, comma 6-*bis*): facoltatività del meccanismo di copertura delle supplenze brevi con il personale dell'organico dell'autonomia.

²⁸ Emendamento 7.1007 Rocchi.

conseguenti maggiori richieste di personale a tempo determinato per supplire alle minori ore di docenza rese.

ARTICOLO 9, comma 6²⁹

Sostituzione dei docenti assenti

La norma stabilisce che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

Al riguardo si osserva che una materia sostanzialmente analoga a quella in esame era disciplinata dall'articolo 6, comma 3, terzo periodo, del testo iniziale, sostituito da altre norme nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Poiché a tale misura la RT originaria aveva ascritto effetti di risparmio – ancorché non quantificati e non scontati ai fini dei saldi -, andrebbe chiarito se la nuova formulazione, che rende facoltativo il regime delle sostituzioni brevi all'interno dell'organico dell'autonomia, possa alterare in misura significativa il meccanismo di risparmio ipotizzato dalla RT.

Si ricorda che - con riferimento al testo originario dell'articolo 6, comma 3 - la richiamata RT afferma che tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere su tali risparmi, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui pertinenti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. La RT precisa che in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, a seguito di un'attività di monitoraggio del MIUR le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

²⁹ Emendamento 7.3000 Relatrice.

ARTICOLO 9, comma 7³⁰

Fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici

Le norma incrementa di 46 milioni per l'anno 2016 e di 14 milioni per l'anno 2017 il Fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

La proposta emendativa che ha introdotto la disposizione ne ha previsto la copertura a valere sul Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 26, comma 2.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato alla spesa autorizzata.

ARTICOLO 9, commi 8 - 12³¹

Immissione in ruolo di dirigenti scolastici

Le norme stabiliscono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici (comma 8).

Al corso sono ammessi:

- i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 [comma 9, lett. a)];
- i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202 [comma 9, lett. b)].

I soggetti di cui al comma 9, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata anche in ordine

³⁰ Emendamento 7.1013 Carocci.

³¹ Emendamento 7.0.1000 Rocchi.

alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici (comma 11).

All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza (comma 12).

Le norme in esame sono emanate "al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico".

Al riguardo si rileva che le norme possono considerarsi neutrali dal punto di vista finanziario solo a condizione che le immissioni in ruolo avvengano nei limiti delle autorizzazioni alle assunzioni concesse al Ministero per i dirigenti scolastici. Tale condizione non è espressamente indicata dal testo. Andrebbe quindi chiarito se la clausola di invarianza di cui al comma 12 – che fa riferimento all' "attuazione delle procedure in esame" - possa essere considerata idonea ad evitare oneri aggiuntivi in relazione all'immissione nei ruoli dei dirigenti.

ARTICOLO 9, comma 13³²

Copertura dei posti vacanti da dirigente scolastico

Le norme stabiliscono che i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

E' fatto salvo l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui all'articolo 7-bis alla cui scheda si rinvia.

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare dal momento che le assunzioni sono disposte nell'ambito delle autorizzazioni previste.

³² Emendamento 7.139 Sgambato.

ARTICOLO 9, comma 15³³

Valutazione dei dirigenti scolastici

Le norme stabiliscono che il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici³⁴ può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale, con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Tale incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, si autorizza, per il triennio 2016-2018, una spesa pari a 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Infine si dispone che per i predetti dirigenti tecnici in servizio presso il MIUR la percentuale di cui all'articolo 19, comma 6 citato, possa essere rideterminata in misura corrispondente alla maggiore spesa autorizzata.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche ne ha previsto la copertura a valere sul Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 26, comma 2.

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che gli incarichi siano conferiti esclusivamente nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista, che si configura come limite massimo di spesa. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 10, comma 1³⁵

Piano di assunzioni

Le norme riformulano il secondo periodo del comma 1 dell'articolo in esame, che tratta del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. La nuova formulazione del secondo periodo stabilisce che, ai fini del piano straordinario di assunzioni, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, è determinato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 (articolo 6 nel testo originario).

³³ Emendamenti 7.2000 Relatrice e 07.2000.100 Governo.

³⁴ Di cui all'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001.

³⁵ (Emendamento 8.1045 Carocci)

Si ricorda che la formulazione originaria del comma in essere richiamava i commi 4 e 5 dell'articolo 6 e prevedeva, altresì, che si tenesse conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2. Detto articolo è stato ampiamente riformulato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Al riguardo si rileva che la precedente versione del comma in esame richiamava l'articolo 6, comma 4 (ora soppresso) del testo iniziale del provvedimento. Indirettamente, tramite tale rinvio, venivano richiamate anche le disposizioni dell'articolo 2 relative alla definizione delle risorse da assegnare alle istituzioni scolastiche.

In particolare, il predetto comma 4 dell'art.6 stabiliva che l'organico dei posti comuni e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa dovesse essere determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, e confermato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in base al comma 6 del medesimo art.2. Quest'ultima disposizione attribuiva infatti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di confermare il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Peraltro la nuova formulazione di tale disposizione, nel testo modificato dalla Commissione di merito, non richiama espressamente tale limite, mentre l'articolo 2, comma 7, assegna agli uffici scolastici regionali la verifica della proposta di piano di offerta formativa anche in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili.

Il nuovo testo si limita a rinviare all'articolo 8. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca se la procedura definita - anche in mancanza di un rinvio espresso alle procedure di cui all'art. 2, dirette ad accertare il rispetto dei limiti delle risorse disponibili - possa considerarsi idonea a garantire il rispetto dei limiti medesimi.

ARTICOLO 10, commi 13 - 17³⁶

Graduatorie concernenti il personale della scuola

Le norme, riformulando il comma 12 del testo originario dell'articolo, stabiliscono che al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e al personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

³⁶ Emendamento 8.3001 Relatrice e 0.8.3001.100Rocchi

Per tale personale l'alimentazione dei ruoli sembra, dunque, dover avvenire anche attraverso lo scorrimento delle citate graduatorie e non solo tramite concorso.

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei docenti³⁷ è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione "Istruzione scolastica" iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per lo svolgimento della procedura concorsuale (comma 15).

Si apportano delle modifiche all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297/1994³⁸ che tratta dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei docenti. Le modifiche stabiliscono, fra l'altro, che i concorsi sono banditi per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio [comma 16, lett. a)].

Si stabilisce, infine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisca, entro il 1° ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia (comma 17).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni, recate dai commi 16 e 17, che prevedono di effettuare assunzioni su posti vacanti e disponibili, dal momento che è specificato che dette assunzioni saranno effettuabili nei limiti delle risorse disponibili. In proposito appare comunque utile una conferma.

ARTICOLO 10, comma 18³⁹

Assunzione degli idonei del concorso del 2012

Le norme stabiliscono che i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012⁴⁰, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui all'articolo in esame, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica

³⁷ Di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

³⁸ Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

³⁹ Emendamento 8.1047 Blazina, 8.292 Santerini, 8.1052 Di Lello, 8.1081 Minardo, 8.182 Bossa, 8.1 Centemero, 8.1048 Malpezzi, 8.321 Giancarlo Giordano, 8.314 Pannarale

⁴⁰ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012.

dal 1° settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).

Al riguardo si osserva che la norma non appare suscettibile di delineare effetti finanziari a condizione che, dato il richiamo all'art. 39 della legge n. 449/1991, le assunzioni siano disposte esclusivamente nell'ambito delle apposite abilitazioni concesse al MIUR in base alle risorse finanziarie disponibili. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 13⁴¹

Valorizzazione del merito del personale docente

L'articolo 4, nel testo originario (articolo 11), istituisce, nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, un fondo dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado (comma 1). Le risorse - che il comma 3 qualifica come un *bonus* con natura di retribuzione accessoria - sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico, sulla base della valutazione dell'attività didattica con riferimento ai risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola (comma 2).

Le modifiche approvate in sede referente:

- integrano⁴² il comma 1, disponendo che la ripartizione delle risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente venga disposta considerando, altresì, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree a maggiore rischio educativo;
- sostituiscono⁴³ il comma 2, prevedendo che il dirigente scolastico assegni annualmente al personale docente una somma del summenzionato fondo sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti e di motivata valutazione.

⁴¹ Emendamenti 11.45 Rocchi, *11.6 Centemero e *11.44 Rocchi, 11.3000 Relatrice

⁴² Emendamento 11.45 Rocchi.

⁴³ Emendamento *11.6 Centemero e *11.44 Rocchi.

Viene, altresì, disposta la novella dell'art. 11 del D.lgs. n. 297/1994, che disciplina il Comitato per la valutazione dei docenti (comma 4).

In base a tale modifica, il Comitato - istituito per la durata di tre anni, presso ogni istituzione scolastica - è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da due docenti dell'Istituzione scolastica, da due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, ovvero da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti⁴⁴ ed esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. In tale ultimo caso, il Comitato è integrato della figura del tutor⁴⁵. Il Comitato valuta il servizio del personale docente su richiesta dell'interessato⁴⁶ ed esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente⁴⁷.

L'art. 11, del D.lgs. n. 297/1994, nel testo vigente, prevede l'istituzione del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti presso ogni circolo didattico o istituto scolastico (comma 1). Il Comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti (comma 2). I membri del Comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno (comma 3). La valutazione del servizio, ai sensi dell'art. 448 del decreto medesimo, ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside (comma 4). Il Comitato dura in carica un anno scolastico (comma 6). Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso (comma 7). Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente (comma 8).

Al riguardo, andrebbe confermato che le disposizioni relative alla composizione e alle funzioni del Comitato non determinino nuove occorrenze di spesa. Nulla da osservare, altresì, con riferimento alle modifiche e alle integrazioni apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame.

ARTICOLO 15, comma 2⁴⁸

Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo

Normativa vigente: l'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998 ha previsto la possibilità di distacco di un massimo di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici presso l'amministrazione scolastica centrale e

⁴⁴ Sulla base dei criteri individuati dalla stessa disposizione.

⁴⁵ Di cui al comma 3 dell'articolo 9.

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 448 del D.lgs. n. 297/1994.

⁴⁷ Ai sensi dell'all'art. 501, del D.lgs. n. 297/1994.

⁴⁸ Emendamento 13.14 nuova formulazione

periferica (comma 8, primo periodo). Ha inoltre previsto la possibilità di distacco di un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso specifici enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale (comma 8, secondo periodo), nonché di un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente o istituzioni di formazione e ricerca educativa e didattica (comma 8, terzo periodo).

L'articolo 1, comma 57, della legge 228/2012 ha ridotto:

- da 300 a 150 il numero massimo di unità che possono essere distaccate presso l'amministrazione scolastica ai sensi del predetto comma 8, primo periodo;
- da 100 a 50 il numero massimo di unità che possono essere distaccate ai sensi del predetto comma 8, terzo periodo.

A fronte di tali riduzioni, sono stati quantificati effetti di risparmio pari a 3,7 milioni di euro su base annua (comma 8, primo periodo) ed a 1,7 milioni di euro annui (comma 8, terzo periodo). Per il calcolo di tali importi è stato ipotizzato, nel primo caso (comma 8, primo periodo), un minore ricorso a supplenze annuali per 110 unità (remunerate mediamente con 33.105 euro annui, lordo Stato, per un totale di 3,7 mln. all'anno) e, nel secondo caso (comma 8, terzo periodo), un minore ricorso a supplenze annuali per 50 unità (anch'esse mediamente remunerate con 33.105 euro annui, lordo Stato, per un totale di 1,7 mln. all'anno).

L'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha abrogato - a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 - l'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 448/1998, facendo salvi i distacchi e i comandi (150 unità di personale) presso l'amministrazione centrale e periferica, di cui al predetto comma 8, primo periodo.

Con il successivo comma 331, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998 ed altre ipotesi puntualmente individuate dal testo⁴⁹, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni⁵⁰.

⁴⁹ Articolo 307 e parte V del Testo unico sulla scuola (D. Lgs. 297/1994); articolo 1, comma 4, della legge 315/1998 (utilizzo presso le università di personale docente della scuola); prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente.

⁵⁰ All'articolo 1, commi 330 e 331, sono stati ascritti effetti di risparmio pari a: 12 milioni di euro nel 2015; 37,6 milioni di euro nel 2016; 41 milioni di euro a decorrere dal 2017 (con minori entrate tributarie e contributive – oneri riflessi – pari a: 5,8 milioni di euro nel 2015; 18,2 milioni di euro nel 2016; 19,9 milioni di euro a decorrere dal 2017). Tali effetti sono stati quantificati ipotizzando che circa 2.500 unità (docenti e ATA) sarebbero rientrate in servizio presso le scuole: di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici scolastici regionali (1.261 docenti e 110 ATA). Inoltre, ai fini della quantificazione è stata ipotizzata (in attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche) una minore spesa per supplenze dovuta unicamente al rientro a scuola del personale utilizzato presso il Ministero. In via prudenziale è stato considerato un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato all'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 all'anno). Conseguentemente è stato quantificato un risparmio complessivo di euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi (per il 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico).

Testo iniziale dell'articolo (art.13): la norma prevede la possibilità, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge in esame, di transitare nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. Infatti la RT ha affermato che le Amministrazioni potranno offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli soltanto utilizzando le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti. La RT ha inoltre precisato che non sono interessate dalla norma le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988.

La norma, integrando l'articolo 15, stabilisce che il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 448/1998 è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della medesima legge 448/1998.

L'emendamento con il quale la norma è stata introdotta contiene una parte consequenziale con cui si provvede alla copertura dell'onere: quest'ultimo - quantificato in 1,7 milioni di euro nel 2015 e in 3,4 milioni di euro nel 2016 - è coperto mediante una corrispondente riduzione degli importi del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 24, comma 2, del disegno di legge.

Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla congruità della stima di spesa formulata nel testo.

ARTICOLO 17, comma 1, lettera c)⁵¹

Cinque per mille

La norma, sostituendo il capoverso 4-*terdecies* contenuto alla lettera c) del comma 1 concernente il riparto della quota del 5 mille IRPEF optata dai contribuenti in favore delle istituzioni scolastiche, dispone:

- la decorrenza della facoltà di esercizio dell'opzione da parte dei contribuenti. In particolare, viene esplicitato che tale opzione può essere effettuata "in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016";

⁵¹ Emendamento 15.3000 Relatrice

- l'istituzione ai predetti fini di un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art.1, c.601, della legge n. 296/2006. La ripartizione delle risorse è stabilita con apposito decreto del MIUR da emanarsi entro il 30 novembre 2016;
- la modifica dei criteri da adottare per la ripartizione tra i vari istituti scolastici della quota optata. A tal fine è prevista l'emanazione, entro il 30 novembre 2016, di un decreto del MIUR (ulteriore rispetto a quello indicato nel punto precedente).

L'emendamento che ha introdotto le disposizioni ha previsto la relativa copertura finanziaria mediante:

- riduzione del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'art.26, c. 2 del provvedimento in esame in misura pari a 50 milioni per l'anno 2017 e a 30 milioni per l'anno 2018;
- riduzione del Fondo ISPE in misura pari a 20 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni annui a decorrere dal 2019.

Al riguardo si rileva preliminarmente l'opportunità di una conferma circa la coerenza tra la formulazione utilizzata dal nuovo cpv. 4- *terdecies* per definire la decorrenza delle disposizioni ("in sede di dichiarazione dei redditi, a partire dall'anno 2016") e quanto indicato nel comma 2 dell'articolo in esame ("le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016"). In particolare andrebbe confermato che la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2015, la cui dichiarazione, nonché l'esercizio dell'opzione, sono effettuati nel 2016 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Andrebbe altresì confermato che il DM da emanare entro il 30 novembre 2016 riguarderà la ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo istituito dalla norma in esame, da attribuire a decorrere dall'anno 2017.

ARTICOLO 19, comma 1⁵²

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

La norma estende alla scuola superiore di secondo grado la detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per la frequenza da applicare ad un importo massimo di 400 euro annui per studente.

⁵² Emendamento 17.1009 Adornato

L'emendamento che ha introdotto la modifica ha previsto la copertura finanziaria degli oneri, pari a 16 milioni per l'anno 2016 e a 9,1 milioni a decorrere dal 2017, mediante:

- riduzione del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'art.26, c. 2, del provvedimento in esame in misura pari a 16 milioni per l'anno 2016 e a 9,1 milioni annui da 2017 al 2021;
- riduzione del Fondo ISPE in misura pari a 9,1 milioni annui a decorrere dal 2021.

Al riguardo andrebbero acquisiti i dati sottostanti la stima degli oneri indicati, con particolare riferimento al numero di iscritti considerati; ciò al fine di verificare la congruità della stima medesima.

ARTICOLO 19, comma 2⁵³

Piano straordinario

La norma introduce nuovo comma al fine di prevedere l'avvio di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica.

Il MIUR è tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione sugli esiti dell'attività di verifica.

Sul piano finanziario, si stabilisce che l'attuazione della disposizione in esame deve essere effettuata utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo appare opportuna una conferma circa la possibilità, per il MIUR, di svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 20, comma 1⁵⁴

Scuole innovative

L'articolo 18, comma 1, nel testo originario dispone che il Ministero dell'istruzione provveda a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una commissione di esperti che esamina e coordina le proposte al fine di individuare progetti di scuole altamente innovative.

A norma del successivo comma 3, per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

⁵³ Emendamento 17.3000 Relatrice

⁵⁴ Emendamento 18.1000 Malisani

lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Le norme sostituiscono integralmente al comma 1, dell'articolo in esame. In particolare, in base alle modifiche sarà prevista almeno una scuola per regione. La regione individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che la RT allegata al testo originario del disegno di legge specifica che in base alle risorse utilizzate (300 mln) saranno realizzate circa 30 scuole. Tale indicazione dovrebbe quindi consentire la realizzazione di almeno un istituto per regione. In proposito appare peraltro opportuna una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 21, comma 1⁵⁵

Compiti dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica

Le norme dispongono che all'Osservatorio per l'edilizia scolastica⁵⁶, siano attribuiti anche compiti di diffusione della cultura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione ad organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza, nonché l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Al riguardo, appare necessario acquisire conferma dal Governo che l'attuazione delle disposizioni in esame (compiti aggiuntivi dell'Osservatorio, estensione della sua composizione e svolgimento di una giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole) possa avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 21, commi 15 e 16⁵⁷

Mutui per l'edilizia scolastica

Normativa vigente L'articolo 10, comma 1, del DL 104/2013 prevede la possibilità per le regioni di contrarre mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, messa in

⁵⁵ emendamento 19.1002 D'Ottavio e altri.

⁵⁶ Di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

⁵⁷ Emendamento 19.3000 (nuova formulazione) Relatrice

sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda che all'articolo 10, comma 1, del DL 104/2013 erano ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Maggiori spese in c. capitale												
c. 1 Edilizia scolastica – Mutui con onere a carico dello Stato			40	40			120	150			120	150

Le norme novellano il citato articolo 10 del DL n. 104/2013, introducendo un comma 2-*bis*, in base al quale, per le medesime finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 10 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato con la Banca europea degli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria⁵⁸. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali⁵⁹. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e ad euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁶⁰. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono stabilite con

⁵⁸ Ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

⁵⁹ Di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

⁶⁰ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

decreto del Ministero delle economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in esame (comma 15).

Viene altresì modificato il citato articolo 10, comma 1, del DL 104/2013, incrementando la quota di contributi annuali da 40 a 50 milioni di euro annui (comma 16).

L'emendamento che ha introdotto la disposizione, ha previsto a fini di copertura, che:

- la dotazione del Fondo per "La Buona Scuola", di cui all'articolo 24, comma 2, del provvedimento in esame, sia ridotto per le annualità dal 2016 al 2022 di 10 milioni annui;
- l'articolo 24, comma 3, alinea, del provvedimento in esame, che riepiloga gli oneri derivanti dallo stesso, sia modificato incrementando detti oneri di 10 milioni per le annualità dal 2023 al 2025;
- la riduzione a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame, sia incrementata di 10 milioni annui per gli esercizi dal 2023 al 2025;
- l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera c), del provvedimento in esame, sia incrementato in ragione di 20 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 80 milioni per l'anno 2020.

Al riguardo, in merito al comma 15 si osserva che gli effetti delle disposizioni in termini di fabbisogno e indebitamento si desumono dalla copertura a valere sul Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali, che viene utilizzato per 5 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 30 milioni negli anni 2019 e 2020. In proposito andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare la congruità di tali effetti e del relativo sviluppo temporale alla luce delle caratteristiche degli interventi da realizzare.

In merito al comma 16, si rileva che le disposizioni novellano l'articolo 10, comma 1, del DL 104/2013, che stanZIA contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per l'edilizia scolastica a decorrere dal 2015, incrementando la quota annuale da 40 a 50 milioni di euro. In proposito, si rileva che, in mancanza di una espressa modifica della decorrenza, la novella dovrebbe comportare l'incremento dei contributi dal 2015. Tuttavia l'emendamento che ha introdotto la disposizione ha previsto una copertura a decorrere dal 2016. In proposito si rinvia alle osservazioni sulla copertura finanziaria riportate con riferimento all'articolo 26.

Inoltre, per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno di indebitamento netto, dalle disposizioni di copertura si desume che tali effetti risultano quantificati in 20 mln per il 2018,

50 mln per il 2019 e 80 mln per il 2020. Andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare che tale impatto sia coerente rispetto agli interventi da realizzare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 15 e in particolare all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004, della quale è prevista la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per la durata dell'ammortamento del mutuo, si fa presente che sul capitolo di spesa relativo alla predetta autorizzazione di spesa, concernente "Interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali" (cap. 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), risultano iscritte nel bilancio triennale risorse pari ad euro 4.069.705 per il 2015 e ad euro 4.080.795 per ciascuno degli anni 2016-2017. In considerazione dell'esiguità dei citati stanziamenti, che verrebbero di fatto pressoché azzerati dalla disposizione in commento, appare opportuno che il Governo confermi la sussistenza delle risorse a decorrere dal 2016 e che il loro utilizzo non comprometta interventi eventualmente già previsti a valere sulle risorse medesime.

Appare inoltre necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli ulteriori effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, così come derivanti dalla disposizione in commento e pari a 5 milioni di euro per il 2017, a 15 milioni di euro per il 2018 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Con riferimento all'impiego del citato Fondo appare altresì necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 23

Delega in materia di istruzione e formazione

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito intervengono sui criteri di delega contenuti nella versione originaria all'accordo.

Al riguardo, pur ritenendo che alcune delle modifiche introdotte appaiono suscettibili, in linea di principio, di determinare oneri aggiuntivi, non si formulano osservazioni in considerazione della clausola riportata al comma 6 dell'articolo in esame, in base al quale eventuali decreti legislativi onerosi saranno emanati solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti che stanzino le occorrenti riserve.

ARTICOLO 24, commi 6 e 7⁶¹

Disposizioni in materia di insegnamento nella regione Friuli Venezia Giulia

La norma dispone che, al fine di adeguare le disposizioni della legge in esame alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanerà entro 60 giorni dalla data della sua approvazione un decreto ministeriale, regolando in particolare:

- a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione ed il reclutamento del personale docente;
- b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
- c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, sia a livello nazionale che territoriale.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge in esame nonché del suddetto decreto, per quanto riguarda le scuole con lingua d'insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 15.

Si ritiene che la disposizione possa in realtà far riferimento all'articolo 13 della legge n. 38/2001 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia" che prevede l'istituzione, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, di un ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena che provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena. A tal fine e per l'istituzione di una la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, il medesimo articolo 13 autorizza la spesa la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

⁶¹ Emendamento 22.14

Al riguardo andrebbe confermato che alle disposizioni in esame si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Andrebbe altresì confermato che le attività dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena possano essere volte nell'ambito delle risorse già assegnate alla medesima struttura in base alla vigente normativa.

ARTICOLO 26, commi 2, 3 e 4.

Copertura finanziaria

La norma dispone, al **comma 3**, che agli oneri derivanti dagli articoli 2, commi 16 e 22, 4, comma 6, 7, comma 7, 9, commi 7 e 15, 12, commi 3 e 5, 13, 14, comma 2, 15, comma 2, 16, comma 6, 17, comma 1, lettera c), 20, comma 2, 21, comma 16 e 22, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, 2.923,7 milioni di euro per l'anno 2018, 2.961,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.005,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.050,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.983,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.005,867 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.049,087 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.088,837 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dagli articoli 18, comma 6 e 19, comma 1, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 20.000.000 euro per l'anno 2018, a 50.000.000 euro per l'anno 2019, a 86.367.000 euro per l'anno 2020, a 126.137.000 euro per l'anno 2021, a 59.100.000 euro per l'anno 2022, a 81.367.000 euro per l'anno 2023, a 124.587.000 euro per l'anno 2024 e a 164.337.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La norma, al successivo comma 4, prevede inoltre che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 3, pari a 184.752.700 euro per l'anno 2015, 362.650.250 euro per l'anno 2016, 376.160.500 euro per l'anno 2017, 404.869.000 euro per l'anno 2018, 449.693.000 euro per l'anno 2019, 459.753.950 euro per l'anno 2020, 357.652.500 euro per l'anno 2021, 335.371.600 euro per l'anno 2022, 312.969.450 euro per l'anno 2023, 292.007.750 euro per l'anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Al riguardo, nel ribadire l'opportunità di specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, recante istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si dà preliminarmente conto delle modificazioni introdotte nel testo del provvedimento nel corso dell'esame in sede referente alle quali sono ascritti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti dal testo iniziale del provvedimento stesso⁶². In tale contesto, le novità introdotte dalla Commissione di merito concernono in particolare:

- l'incremento, in misura pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 2, comma 22);
- l'ulteriore incremento, in misura pari a 46 milioni di euro per il 2016 e a 14 milioni di euro per il 2017, del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici (articolo 9, comma 7, secondo periodo);
- l'attribuzione degli incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle attività svolte dal Nucleo per la

⁶² Ad eccezione del comma 15 dell'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, i cui oneri trovano la relativa copertura e compensazione finanziaria nell'ambito della medesima disposizione (vedi *infra*).

valutazione dei dirigenti scolastici, anche in deroga alle percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di spesa di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 (articolo 9, comma 15);

- la conferma per l'anno scolastico 2015-2016 del contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge del 448 del 1998, nei limiti di spesa pari a 1,7 milioni di euro per il 2015 e a 3,4 milioni di euro per il 2016 (articolo 15, comma 2);

- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante novella legislativa dell'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, finalizzata a prevedere la destinazione da parte dei contribuenti di una quota del cinque per mille alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione [articolo 17, comma 1, lettera c)];

- l'estensione anche con riferimento al ciclo della scuola superiore di secondo grado della detraibilità della spese sostenute per la frequenza scolastica, con maggiori oneri valutati in 16 milioni di euro per il 2016 e in 9,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 (articolo 19, comma 1);

- l'incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di ammortamento dei relativi mutui, dei contributi pluriennali stanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 (articolo 21, comma 16).

Ciò premesso, si segnala che alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dalle suddette modificazioni al testo approvate nel corso dell'esame in sede referente si provvede con le seguenti modalità:

- attraverso riduzione, in misura pari a 8,88 milioni di euro per il 2015, a 89,4 milioni di euro per il 2016, a 97,1 milioni di euro per il 2017, a 63,1 milioni di euro per il 2018, a 26,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 17 milioni di euro per il 2022, delle risorse stanziare nel Fondo denominato "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del provvedimento in esame;

- mediante l'ulteriore riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 26, comma 3, lettera *b*).

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo del Fondo denominato "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 26, comma 2, pur segnalando la cospicua riduzione, conseguente all'approvazione di talune proposte emendative in sede referente, delle risorse ad esso assegnate dal testo originario del provvedimento, si osserva tuttavia che le nuove disposizioni appaiono comunque coerenti con il complesso delle finalità per le quali il Fondo medesimo è stato istituito. Sul punto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui al comma 3, lettera *b*), del quale, rispetto al testo iniziale del provvedimento, è prevista un'ulteriore riduzione in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a 59,1 milioni di euro per il 2022 e a 69,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, appare opportuno che il Governo chiarisca - in ragione dell'incremento degli oneri posti a suo carico e della variazione temporale del suo impiego - che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'articolo 26, comma 4, in una misura pari ad ulteriori 20 milioni di euro per il 2018, a 60 milioni di euro per il 2019 e a 80 milioni di euro per il 2020, si fa presente che tale maggiore impiego deriva dall'approvazione nel corso dell'esame in sede referente dell'emendamento 19.23 (*nuova formulazione*), che ha introdotto il comma 16 dell'articolo 21 del testo in esame, con il quale è stato disposto l'aumento, in una misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per la durata di ammortamento dei mutui, dei contributi pluriennali stanziati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. A tale proposito, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Appare, altresì, necessario che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli effetti finanziari da compensare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto così come determinati dalla citata disposizione introdotta nel corso dell'esame in sede referente. Ciò posto, si segnala che, nella sua formulazione attuale, il suddetto articolo 21, comma 16, appare carente dal punto di vista della copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, dal momento che esso, pur introducendo un onere con decorrenza dal 2015, ne prevede tuttavia la relativa copertura solo a partire dall'anno 2016, in parte mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 2, in misura pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, e in parte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2023. In proposito, si rileva che per tali oneri, che si riferiscono ad un arco di tempo limitato, ancorché lungo, viene impropriamente prevista un'autorizzazione di spesa e una copertura finanziaria permanente. A questo riguardo dovrebbe quindi essere valutata l'opportunità di dare all'autorizzazione di spesa e alla relativa copertura finanziaria una separata evidenza, analogamente a quanto disposto per l'articolo 21, comma 15, in

modo da far risultare l'effettiva durata dell'intervento. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.